

“Regolamento per l’attuazione del sistema formativo del personale dei servizi di polizia locale”

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 13, comma 1, lett. g) della legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 *‘Disciplina regionale dei servizi di polizia locale’*, disciplina i sistemi della formazione del personale dei servizi della polizia locale.
2. I requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale nonché i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale dei servizi di polizia locale sono disciplinati dalla normativa statale, dai CCNL e dai Regolamenti degli Enti Locali.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il regolamento si applica ai corpi e ai servizi della polizia locale dei Comuni e degli altri Enti locali che svolgono le funzioni di polizia locale, di cui sono titolari ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3 (Coordinamento del sistema formativo regionale)

1. Il sistema formativo per la polizia locale è rivolto a tutto il personale appartenente ai servizi di polizia locale della Regione Calabria, secondo due direttrici e in ogni caso, nei limiti dello stanziamento dei capitoli all’uopo destinati, presenti nel bilancio regionale o/o degli Enti locali:
 - a) Percorsi di formazione in ingresso, che si articolano in:
 - formazione di base per gli agenti;
 - formazione di qualificazione per gli ufficiali;
 - b) Formazione continua rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all’obbligo della formazione in ingresso.
2. La formazione in questione può essere erogata dai seguenti soggetti:
 - a) enti locali come promotori ed organizzatori di iniziative formative realizzate in forma diretta, sia con finalità di formazione interna che di formazione multi-ente;
 - b) enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per l’attuazione di iniziative di formazione di base e/o continua;
 - c) iniziative formative realizzate in forma diretta con programmazione affidata al dipartimento competente della Giunta Regionale;
 - d) realizzazione di progetti strategici organizzati da Università, Accademie militari ed istituzioni formative dedicate alla polizia locale ed alle forze di Polizia di Stato.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno la struttura regionale di coordinamento di cui all’art. 14 della legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 effettua la ricognizione dei fabbisogni formativi degli enti locali calabresi.

Art. 4
(Formazione di ingresso)

1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle relative funzioni.
3. I percorsi di formazione di ingresso devono avere una durata non inferiore a 90 ore e per un massimo di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica e devono concludersi con una valutazione.

Art. 5
(Formazione di base per il personale dell'area Istruttori)

1. Il percorso formativo d'ingresso per il personale dell'area Istruttori deve riguardare le seguenti macro aree disciplinari:

a) Area delle competenze tecnico-professionali

- 1) Sicurezza stradale e codice della strada
- 2) Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
- 3) Gestione della viabilità
- 4) Protezione civile

b) Area delle competenze giuridiche

- 1) Ordinamento degli enti locali
- 2) Diritto amministrativo
- 3) Diritto pubblico
- 4) Diritto costituzionale
- 5) Diritto Penale e Procedura Penale
- 6) Diritto tributario
- 7) Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
- 8) La disciplina degli stranieri
- 9) Diritto del lavoro e relazioni sindacali
- 10) Tutela dei beni ambientali e monumentali
- 11) Legge n. 689 del 1981 "Modifiche al sistema penale"
- 12) Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
- 13) Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento
- 14) Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica
- 15) Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale e sicurezza urbana

c) Area delle competenze relazionali

- 1) La comunicazione interpersonale ed interculturale
- 2) La gestione dei conflitti
- 3) Sociologia della comunicazione

- 4) Sociologia della devianza
- 5) Interculturalità

d) Area tecnico-specialistica

- 1) Addestramento e difesa personale
- 2) Addestramento operativo all'uso delle armi e degli strumenti di autodifesa
- 3) Addestramento formale
- 4) Tecniche operative di Polizia
- 5) Informatica
- 6) Contraffazione dei marchi e falso documentale
- 7) T.S.O. e A.S.O.
- 8) Primo soccorso
- 9) Randagismo
- 10) Impiego dei droni
- 11) Guida sicura
- 12) Lingue straniere
- 13) Codice deontologico
- 14) Procedimenti disciplinari.

Art. 6

(Formazione di qualificazione per il personale dell'area Elevata Qualificazione)

1. Il percorso formativo d'ingresso per il personale dell'area Elevata Qualificazione deve riguardare oltre alle macro aree disciplinari elencate nell'art. 6, le seguenti:

Area delle competenze economico-manageriali

- a) economia del crimine
- b) organizzazione
- c) gestione delle risorse umane
- d) gestione delle risorse economiche e finanziarie
- e) comportamento organizzativo

Art. 7

(Formazione continua)

1. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale del personale dei servizi di polizia locale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento. La formazione continua può essere attuata anche con l'ausilio di tecnologie informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione.

2. I percorsi di formazione continua al personale dei servizi della polizia locale della durata minima di 70 ore sono garantiti almeno ogni cinque anni di servizio, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Obiettivo della formazione continua è sviluppare e aggiornare le competenze del personale dei servizi di polizia municipale nelle seguenti aree:

- a) Polizia amministrativa
- b) Polizia stradale

- c) Polizia giudiziaria*
- d) Polizia ambientale*
- e) Pubblica sicurezza e ordine pubblico*
- f) Sicurezza urbana*
- g) Protezione civile*
- h) Capacità operative*
- i) Competenze trasversali*

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. I Comuni e gli altri Enti Locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.